

Allegato A
PRECISAZIONI
SULLE MATERIE
PRIME

Procedure
Applicative
DM 2 marzo 2018



*Versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti
in data 13 dicembre 2022*

ALLEGATO A

Il presente allegato fornisce chiarimenti in merito all'individuazione delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto 2 marzo 2018 (nel seguito, Decreto) (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto ai fini del riconoscimento di Certificati di Immissione in Consumo - CIC avanzati) e del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 39, comma 7, lett. a), del decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199 (nel seguito, D.Lgs. 199/2021), prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (cd. maggiorazione *double counting*).

Sono "avanzati" i biocarburanti (biometano e altri biocarburanti) prodotti a partire dalle **materie prime avanzate**, come elencate nella Parte A dell'Allegato VIII al D.Lgs. 199/2021.

Inoltre, in applicazione dell'art.31 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, è assimilabile ad "avanzato", ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dal Decreto per il biometano avanzato, il biometano prodotto a partire dalle materie prime (sottoprodotti) elencate nell'Allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 (nel seguito, DM2016).

Pertanto, ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dal Decreto per il biometano avanzato, i sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM2016 costituiscono materie prime assimilabili alle **materie prime avanzate**, come sopra definite.

Sono invece considerate **materie prime double counting non avanzate** le materie elencate nella Parte B dell'Allegato VIII al D.Lgs. 199/2021; tali materie garantiscono la maggiorazione dei CIC ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto.

Infine, si considerano **materie prime single counting** tutte le materie prime di origine biologica diverse da quelle *avanzate* e *double counting non avanzate* di cui ai capoversi precedenti.

I successivi paragrafi (Allegati A.1 e A.2) forniscono precisazioni e dettagli in merito alle materie prime *avanzate* e *double counting non avanzate*.

Per i criteri e le modalità di individuazione delle materie prime di alimentazione degli impianti che vogliono accedere agli incentivi previsti dal Decreto (ricetta di materie prime in ingresso agli impianti di produzione), nonché per indicazioni sulla documentazione necessaria da presentare in fase di richiesta di qualifica degli impianti ai fini dell'accertamento delle materie prime, si rimanda al par. 3.1.1 delle Procedure Applicative del DM 2 marzo 2018 (nel seguito, Procedure Applicative).

Allegato A.1 - Precisazioni sulle materie prime di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 199/2021

L'Allegato VIII al D.Lgs. 199/2021 fornisce l'elenco delle materie prime *avanzate* che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati (Parte A) e l'elenco delle materie prime *double counting non avanzate* che, pur non dando origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati, danno diritto a ricevere la maggiorazione *double counting* (Parte B).

La Parte A del citato Allegato VIII fornisce, pertanto, l'elenco delle materie prime *avanzate* che danno origine a biocarburanti (biometano o altri biocarburanti) avanzati il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, del D.Lgs. 199/2021, è considerato il doppio del loro contenuto energetico, ai sensi del comma 7, lettera a).

La Parte B fornisce l'elenco delle materie prime per la produzione di biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 è limitato ai sensi del comma 3, lettera b), e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).

In altre parole, i biocarburanti (biometano o altri biocarburanti) prodotti a partire dalle materie prime elencate nella Parte A del citato Allegato VIII sono detti "avanzati" e, conseguentemente, possono:

- accedere ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto,
- nell'ambito della quantificazione del numero di CIC spettanti, accedere alla maggiorazione *double counting* (riconoscimento del doppio dei CIC spettanti) in applicazione, per il biometano, di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto e, per gli altri biocarburanti, dall'art.6, comma 2, del decreto 10 ottobre 2014,
- ottenere il riconoscimento di CIC avanzati ($CIC_{\text{biometano avanzato}}$ o $CIC_{\text{altri biocarb. avanzati}}$) secondo le modalità descritte al par. 3.1.2 delle Procedure Applicative.

Le materie prime elencate nella Parte A del citato Allegato VIII sono dette "*avanzate*".

D'altro canto, il biometano prodotto a partire dalle materie prime elencate nella Parte B del citato Allegato VIII, pur non essendo "avanzato", può:

- accedere ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 5 del Decreto,
- nell'ambito della quantificazione del numero di CIC spettanti, accedere alla maggiorazione *double counting* (riconoscimento del doppio dei CIC spettanti),
- ottenere il riconoscimento di CIC secondo le modalità descritte al par. 3.1.2 delle Procedure Applicative.

Le materie prime elencate nella Parte B del citato Allegato VIII sono dette "*double counting non avanzate*".

Si elencano di seguito le materie prime di cui all'Allegato VIII al D.Lgs. 199/2021 con alcune precisazioni, riportate al solo scopo di fornire esempi e dettagliare il contenuto delle diverse voci dell'allegato. Tali precisazioni costituiscono, tuttavia, un elenco meramente indicativo e non esaustivo.

Con riferimento alle voci dell'elenco per le quali sono forniti codici CER esemplificativi, si precisa che è comunque necessaria la rispondenza della materia prima (identificata nell'autorizzazione dal codice CER) alla voce originaria dell'allegato.

Per tale elenco si applicano le definizioni riportate nel D.Lgs. 199/2021.

Nell'elenco sotto riportato sono contenute inoltre le precisazioni dell'Allegato IV "*Elenco non completo dei rifiuti e dei residui attualmente contemplati nell'allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001*" al Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel seguito Regolamento di Esecuzione (UE).

L'Allegato IV al Regolamento di Esecuzione (UE) fornisce un elenco non esaustivo di sostanze da considerarsi ricomprese tra le materie di cui all'Allegato IX della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), recepito a livello nazionale proprio con l'Allegato VIII del D.Lgs. 199/2021.

Si specifica, infine, che in caso di utilizzo di substrato derivante dalla digestione anaerobica di biomasse (cd. digestato, tipicamente individuato dai codici CER 19 06 03, CER 19 06 04, CER 19 06 05 e CER 19 06 06, espressamente autorizzato e quindi documentato con le modalità di cui al paragrafo 3.1.1 delle Procedure Applicative), esclusivamente nella fase di primo avviamento della fermentazione all'interno dei digestori, tale matrice non sarà considerata parte della ricetta di alimentazione dell'impianto.

ALLEGATO VIII al D.Lgs. 199/2021

Parte A: Materie prime per la produzione di biometano e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, del D.Lgs. 199/2021 è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale voce corrisponde anche: <ul style="list-style-type: none">• gas di scarica.
c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per rifiuto organico si intendono i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dall'industria alimentare (art. 183, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 152/2006). A tale voce corrisponde la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU). In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER: <ul style="list-style-type: none">• CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;• CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;• CER 20 03 02: rifiuti dei mercati.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE), si intendono compresi: <ul style="list-style-type: none">• residui e cascami della trasformazione di frutta e verdura: esclusivamente estremità (come ad esempio il picciolo), foglie, steli, gambi e bucce. In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i graspi e le buccette dell'uva e le buccette di pomodoro;• residui e rifiuti della lavorazione dei grani di caffè e cacao: gusci, pellicola di rivestimento e polvere;• residui e cascami non commestibili della macinazione e trasformazione di cereali (frumento, mais, orzo e riso);• residui e cascami dell'estrazione dell'olio di oliva: noccioli di olive;• residui e rifiuti della produzione di bevande calde: fondi di caffè esauriti e foglie di tè esauste;• rifiuti di bevande;• feccia di scarti lattiero-caseari. In tale voce si intendono compresi i residui dei sistemi di flottazione (schiume) delle acque reflue dell'industria lattiero-casearia;

- olio di rifiuti alimentari: olio estratto dai rifiuti dell'industria alimentare;
- residui e rifiuti di processi di macellazione.
Tra i residui sono inclusi esclusivamente i sottoprodotti di origine animale (non grassi) di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ad esempio: organi, legamenti, vasi sanguigni, ossa);
- acque reflue industriali e derivati.
In tale voce si intendono compresi:
 - fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue industriali,
 - acque reflue di processo dell'industria alimentare,
 - acque reflue di cartiera,
 - acque di vegetazione dei frantoi,
 - borlande derivanti dalle attività di distillazione e vinificazione;
- sedimenti di depositi industriali (ad esempio: olio di fondo nei serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi, depositi oleosi dei serbatoi di biodiesel);
- frazione biogenica di pneumatici a fine vita;
- *humins*: materia rientrante tra le sostanze umiche (quale ad esempio i residui a base biologica dell'acido furandicarbossilico-FDCA);
- terre decoloranti esauste.

In tale voce, con riferimento ai rifiuti, si intendono compresi i seguenti CER:

- CER 02 01 01 - CER 02 01 03 - CER 02 01 06;
- CER 02 02 XX (con l'esclusione di CER 02 02 02 e CER 02 02 99);
- CER 02 03 01 - CER 02 03 04 - CER 02 03 05;
- CER 02 04 01 - CER 02 04 03;
- CER 02 05 01 - CER 02 05 02;
- CER 02 06 01 - CER 02 06 03;
- CER 02 07 01 - CER 02 07 02 - CER 02 07 04 - CER 02 07 05.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

In tale voce si intendono compresi:

- effluenti zootecnici derivanti da allevamenti (compresa la pollina);
- fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane (compresi i fanghi individuati dal codice CER 19 08 05).

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE), si intende compresa:

- morchia di olio di palma (PSO).

Inoltre, in tale voce si intendono compresi:

- effluenti di oleifici che trattano olio di palma (POME);
- fasci di frutti di palma vuoti (EFB).

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

j) Bagasse.

k) Vinacce e fecce di vino.

In tale voce si intendono compresi:

- borlande generate dalla lavorazione di vinacce e fecce di vino.

l) Gusci.
m) Pule.
n) Tutoli ripuliti dei grani di mais.
<p>o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.</p> <p>In tale voce si intendono compresi, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; • sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; • potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.
<p>p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare.</p> <p>In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE), si intendono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gusci/tegumenti e derivati: gusci di semi di soia; • residui delle colture agricole (ad esempio: paglia, steli, gambi, gusci e baccelli); • mangimi/foraggi inutilizzati da colture miste di leguminose e graminacee. <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 199/2021, per "materie cellulosiche di origine non alimentare" si intendono le materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche.</p> <p>Comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), dove per colture alimentari e foraggere si intendono le colture definite all'articolo 2, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 199/2021; • colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune); • colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive e colture miste di leguminose e graminacee, intendendo per colture di copertura e per colture miste di leguminose e graminacee i pascoli temporanei costituiti da un'associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilità del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali; • colture energetiche erbacee di copertura, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: <ul style="list-style-type: none"> ○ Favino (<i>Vicia faba minor</i>) ○ Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ○ Facelia (<i>Phacelia</i> spp.) ○ Loiessa (<i>Lolium</i> spp.) ○ Rapa invernale (<i>Brassica rapa</i> L.) ○ Senape abissina (<i>Brassica carinata</i> L.) ○ Sorgo (<i>Sorghum</i> spp.) ○ Tabacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) ○ Trifoglio (<i>Trifolium</i> spp) ○ Triticale (<i>Triticum secalotriticum</i>) ○ Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)

- Veccia (*Vicia sativa* L.);
- residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine;
- materie derivate dai rifiuti organici.

In tale voce si intendono compresi anche i seguenti sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali: sanse esauste, sanse umide (bifasiche) e pastazzo di agrumi.

q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

In tale voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE), si intendono compresi:

- fronde e tronchi di palma, quali residui della raccolta del frutto della palma;
- alberi danneggiati, ad esempio a seguito di malattia o altri eventi naturali;
- legno riciclato/residuo legnoso. In tale voce, ad esempio, si intendono compresi i seguenti CER:
 - CER 03 01 01: scarti di corteccia e sughero;
 - CER 03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
 - CER 03 03 01: scarti di corteccia e legno;
 - CER 15 01 03: imballaggi in legno;
 - CER 17 02 01: legno (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione);
 - CER 19 12 07: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
 - CER 20 01 38: legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera rr), del D.Lgs. 199/2021, per "materie ligno-cellulosiche" si intendono le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale.

In tale voce, pertanto, si intendono comprese le materie ligno-cellulosiche costituite da:

- biomassa proveniente da foreste, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
- colture energetiche legnose, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura
- residui e rifiuti della filiera forestale, esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura.

In tale voce, pertanto, si intendono compresi i seguenti CER:

- CER 02 01 07: rifiuti della silvicoltura;
- CER 03 03 02: fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor);
- CER 03 03 07: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.

Parte B: Materie prime per la produzione di biometano e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 è limitato ai sensi del comma 3, lettera b), e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 7, lettera a).

a) Olio da cucina usato.

In tale voce si intendono compresi, ad esempio, i seguenti CER:

- CER 20 01 25: oli e grassi commestibili;
- CER 19 08 09: miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009.

In tal voce, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE), si intende compreso:

- rifiuti di olio di pesce, classificati come sottoprodotto di origine animale di categorie 1 e 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In generale, tale voce si riferisce ai grassi animali classificati come *sottoprodotti di origine animale, o prodotti derivati, non destinati al consumo umano di categorie 1 e 2* di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Per sottoprodotto deve intendersi una sostanza che, sulla base di quanto riportato sul titolo autorizzativo, risulta conforme ai requisiti di cui all'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011 (e relativa normativa di attuazione degli stessi). In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.

Allegato A.2 - Precisazioni sulle materie prime di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1.A del DM2016

L'art.31 bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto "*Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano*" disponendo che i sottoprodotti elencati ai punti 2 e 3 della Tabella 1.A dell'Allegato 1 al DM2016 costituiscono materie prime assimilabili alle **avanzate**, quindi idonee al riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano prodotto da impianti che intendono accedere agli incentivi previsti dal Decreto.

Il biometano prodotto a partire da tali materie prime è assimilato ad "avanzato" ai sensi del Decreto ed esclusivamente per la finalità di accesso agli incentivi previsti dal Decreto per il biometano avanzato.

Conseguentemente, al biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1.A del DM2016 si applicano tutte le disposizioni del Decreto previste per il biometano avanzato. In particolare, il biometano prodotto a partire da tali materie prime può:

- accedere ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto,
- nell'ambito della quantificazione del numero di CIC spettanti, accedere alla maggiorazione *double counting* (riconoscimento del doppio dei CIC spettanti) in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto,
- ottenere il riconoscimento di CIC avanzati (CIC_{biometano avanzato}) secondo le modalità descritte al par. 3.1.2 delle Procedure Applicative.

Come precisato nella premessa della Tabella 1.A stessa, tali materie prime (sottoprodotti) devono rispettare le disposizioni di cui all'articolo 184 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.

La conformità a tali requisiti è stabilita sulla base di quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione (o realizzazione dell'intervento di riconversione) e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Nel caso di sottoprodotto di origine animale non destinato al consumo umano, la materia deve rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e del Regolamento CE n. 142/2011 (e relativa normativa di attuazione degli stessi). In particolare, per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale, il soggetto responsabile dell'impianto deve aver ottemperato, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 24 del Reg. CE n. 1069/2009 e agli artt. 1 e 2 delle Linee guida di cui all'Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni n. 20/CU del 7 febbraio 2013.

Si precisa che, come disposto dall'art.23 del DM2016, l'elenco di sottoprodotti contenuto nella Tabella 1.A è da considerarsi esaustivo. Tale elenco, come previsto dall'art.23 del DM2016, può essere aggiornato sulla base di istanze presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da soggetti interessati secondo modalità definite dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10426>.

Si elencano di seguito le materie prime riportate ai punti 2 e 3 della citata Tabella 1.A.

Tabella 1.A del DM2016

Punti 2 e 3: Elenco sottoprodotti utilizzabili in impianti di produzione di biometano idonei al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato

<p>2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale</p>
<p>Tale voce comprende esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>effluenti zootecnici</i>¹; • <i>paglia</i>²; • <i>pula</i>³; • <i>stocch</i>⁴; • fieni e trucioli da lettiera; • <i>residui di campo delle aziende agricole</i>⁴; • sottoprodotti derivati dall'espianto; • <i>sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestal</i>⁵; • <i>sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco</i>⁵; • <i>potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato</i>⁵.
<p>3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali</p>
<p>Tale voce comprende esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: <i>bucchette</i>⁶, semini, bacche fuori misura; • sottoprodotti della trasformazione delle olive: <i>sanse di oliva disoleate</i>, <i>sanse umide</i>⁴, <i>sanse esauste</i>⁴, <i>acque di vegetazione</i>⁶; è consentito anche l'uso della sansa nella sola regione Sardegna o qualora la sansa fornita all'impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all'atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica: • sottoprodotti della trasformazione dell'uva: <i>vinacce</i>⁷, <i>grasp</i>⁸, <i>bucchette</i>⁶, vinaccioli e farine di vinaccioli; • <i>sottoprodotti della trasformazione della frutta</i>⁸: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, <i>pastazzo di agrum</i>⁴, noccioli, <i>gusc</i>⁹;

¹ Già in lett. f) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

² Già in lett. e) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

³ Già in lett. m) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

⁴ Già in lett. p) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

⁵ Già in lett. o) e q), per quest'ultima sono esclusi tronchi per sega e per impiallacciatura, dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

⁶ Già in lett. d) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

⁷ Già in lett. k) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

⁸ Già in lett. d) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021, qualora rispondente alla voce "residui e cascami della trasformazione di frutta e verdura: esclusivamente estremità (come ad esempio il picciolo), foglie, steli, gambi e bucce"

⁹ Già in lett. l) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021

- *sottoprodotti della trasformazione di ortaggi var⁸*: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
- *sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone¹⁰*: farinaccio, *pula³*, lolla;
- *sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali¹¹*: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: *pannelli di germe di granoturco¹²*, lino, vinacciolo, *terre decoloranti usate oleose⁶*, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.

¹⁰ Già in lett. d) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021, qualora rispondente alla voce "residui e cascami non commestibili della macinazione e trasformazione (riso)"

¹¹ Già in lett. d) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021, qualora rispondente alla voce "residui e cascami non commestibili della macinazione e trasformazione (frumento, mais, orzo e riso)"

¹² Già in lett. d) dell'elenco dell'Allegato VIII, Parte A, del D.Lgs. 199/2021, qualora rispondente alla voce "residui e cascami non commestibili della macinazione e trasformazione (mais)"